



COMUNE DI PENNADOMO

PROVINCIA DI CHIETI

Copia

ORDINANZA N. 7 del 14-07-2026

Oggetto: DIVIETO DI UTILIZZO DELL'ACQUA EROGATA DAL SERVIZIO IDRICO COMUNALE PER USI DIVERSI DA QUELLI IGIENICO-ALIMENTARI..

Il Sindaco

PREMESSO che:

- l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali) attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;
- l'art. 15 del D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18 (di attuazione della direttiva UE 2020/2184 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano) disciplina i provvedimenti correttivi e le limitazioni d'uso delle acque, prevedendo che il Sindaco, su proposta dell'Azienda sanitaria locale, possa adottare provvedimenti cautelativi a tutela della salute pubblica, compresi divieti e limitazioni d'uso dell'acqua, proporzionati al rischio per la popolazione esposta;

CONSIDERATO che:

- a seguito delle attuali condizioni climatiche caratterizzate da scarsità di precipitazioni e temperature elevate, le risorse idriche destinate al servizio di distribuzione comunale risultano significativamente ridotte, con conseguente criticità nell'approvvigionamento idrico a favore della popolazione residente;
- l'attuale disponibilità della risorsa idrica risulta insufficiente a garantire contemporaneamente l'uso potabile e gli usi secondari (quali irrigazione di orti e giardini, lavaggio di aree esterne, automezzi e simili), rendendo necessaria l'adozione di misure immediate a tutela del prioritario fabbisogno idropotabile della cittadinanza;

RILEVATO che:

- la presente situazione integra i presupposti della contingibilità — intesa come impossibilità di fronteggiare tempestivamente ed efficacemente la situazione con gli strumenti ordinari — e dell'urgenza, consistente nella necessità indifferibile di garantire la disponibilità di acqua potabile alla popolazione;
- il permanere della condizione di scarsità idrica espone la collettività a un concreto pericolo per l'igiene e la salute pubblica, che impone l'emanazione di un



COMUNE DI PENNADOMO

PROVINCIA DI CHIETI

provvedimento immediato, a carattere temporaneo, nelle more del ripristino delle normali condizioni di fornitura;

RITENUTO pertanto necessario e urgente provvedere, in via contingibile, alla limitazione dell'uso dell'acqua erogata dal servizio idrico comunale, limitandone l'impiego ai soli usi igienico-alimentari essenziali, al fine di garantire il regolare approvvigionamento idropotabile;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento del servizio idrico comunale;

ORDINA

1. **È fatto divieto**, su tutto il territorio del Comune di Pennadomo, di utilizzare l'acqua erogata dal servizio idrico comunale per usi diversi da quelli igienico-alimentari, e in particolare per:
 - l'irrigazione e l'annaffiatura di orti, giardini, aree verdi e colture di qualsiasi genere;
 - il lavaggio di piazzali, cortili, aree esterne e marciapiedi;
 - il lavaggio di autoveicoli, motoveicoli e mezzi in genere, salvo attività autorizzate che utilizzino impianti dedicati con ricircolo dell'acqua;
 - il riempimento di piscine, vasche da giardino, fontane ornamentali e simili;
 - qualsiasi altro uso non strettamente connesso al consumo umano, alla preparazione di alimenti e all'igiene personale e domestica essenziale.
2. L'uso dell'acqua erogata dal servizio idrico comunale è consentito per:
 - il consumo umano diretto (bere, cucinare, preparare cibi e bevande);
 - l'igiene personale e la pulizia della persona;
 - l'igiene domestica essenziale (pulizia della casa, lavaggio stoviglie e biancheria), con l'invito a un utilizzo comunque parsimonioso e razionale della risorsa.
3. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza hanno efficacia con la pubblicazione e si applicano a tutte le utenze domestiche e non domestiche, pubbliche e private, allacciate alla rete idrica comunale.
4. La presente ordinanza ha carattere temporaneo e provvisorio e **mantiene efficacia sino al 30 settembre 2026**, fatta salva la possibilità di revoca anticipata o di proroga motivata in relazione all'evolversi della situazione.

ORDINA ALTRESÌ

- che i prelievi di acqua dalla rete idrica siano consentiti esclusivamente per normali usi domestici, ovvero per tutte le attività regolarmente autorizzate, le quali necessitano dell'uso dell'acqua potabile;



COMUNE DI PENNADOMO

PROVINCIA DI CHIETI

- che si faccia un uso parsimonioso della risorsa idrica, evitando al massimo gli sprechi;
Sono esclusi dal presente atto gli annaffiamenti dei giardini pubblici, parchi ad uso pubblico e le aree cimiteriali, qualora l'organizzazione del servizio non consenta l'annaffiamento in orario notturno;

Sono esclusi dagli obblighi della presente ordinanza i prelievi di acqua dalla rete idrica potabile per i servizi pubblici e di igiene urbana, nonché i soggetti economici che impieghino l'acqua quale elemento indispensabile per la propria attività;

Sono revocati tutti i provvedimenti in contrasto con la presente disposizione;

DISPONE inoltre:

- che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune e sul sito web istituzionale, nonché diffusa con ogni ulteriore mezzo ritenuto idoneo (manifesti, social media, comunicati stampa) per garantirne la massima conoscibilità da parte della cittadinanza.

SANZIONI

Ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, la violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni previste da norme vigenti e, nei casi più gravi, la segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

AVVERTE che:

- avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo – Sede di L'Aquila, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il Sindaco

F.to Nicola Frattura

Pubbl. n. 205 del 14-07-2026

Il Responsabile del Servizio
Nicola Frattura